CAMERA DEI DEPUTATI N. 3941-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE: **MARTINO EDOARDO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 luglio 1962 (*Stampato n. 1779*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 luglio 1962

—

Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F. A. O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione

Presentata alla Presidenza il 1° agosto 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel 1947, a Parigi, al termine di una settimana internazionale dedicata al pioppo, alla sua cultura e alle industrie connesse, su proposta del Governo francese, si diede vita alla Commissione internazionale del pioppo.

Le finalità che detta Commissione intendeva perseguire erano, principalmente, le seguenti:

studiare gli aspetti scientifici, tecnici, sociali ed economici della pioppicultura;

facilitare lo scambio di conoscenze e di materiale fra i ricercatori, i produttori e gli utilizzatori;

programmare ricerche in comune.

La Commissione ha sin dall'inizio svolto la sua opera, ragguardevole ed efficace, sotto l'egida della F. A. O.; ma senza esser mai legata a detta organizzazione da nessuna disposizione precisa.

Sentendosi il bisogno di definire i legami giuridici tra la Commissione e la F. A. O.,

fu, quindi, stipulata a Roma il 20 novembre 1959, una Convenzione che inquadra la Commissione medesima nella Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Con il disegno di legge sottoposto al nostro esame si chiede ora che la nostra Assemblea autorizzi il Presidente della Repubblica ad aderire alla Convenzione.

Considerando che tale adesione è destinata a consentire al nostro Paese una più efficace partecipazione all'opera della Commissione internazionale ed a questa il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, nel comune interesse dei Paesi aderenti, vi propongo di approvare il disegno di legge che segue.

MARTINO EDOARDO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F. A. O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XVIII della Convenzione medesima.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.